

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (67)847

Vol. 1967/0153

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(67) 847 def.

Bruxelles, 15 dicembre 1967

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al contingente tariffario comunitario di
20.000 capi di giovenche e vacche di alcune razze
di montagna della sottovoce **doganale**
ex 01.02 A II della tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(67) 847 def.

RELAZIONE

Durante i negoziati tariffari svoltisi a Ginevra nel 1960/61, la Comunità ha consolidato, a favore dell'Austria, un contingente tariffario annuo di giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, appartenenti alle cinque razze alpine seguenti : razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau, al dazio del 6 %, entro il limite di 20.000 capi.

Il 20 febbraio 1967, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione relativa all'apertura del contingente tariffario comunitario annuo per 20.000 capi di animali di tale categoria, al dazio del 6 %. La Commissione proponeva di ripartire provvisoriamente il contingente tariffario comunitario fra gli Stati membri come segue :

- R.F. di Germania : 7.000
- Francia : 1.000
- Italia : 3.000

Il saldo del contingente costituiva una massa di manovra dalla quale tutti gli Stati membri avevano diritto di prelevare.

Il Consiglio non ha accettato la proposta iniziale della Commissione e col regolamento del Consiglio (R 49/67) del 7 marzo 1967 il contingente tariffario di 20.000 capi per il 1967 veniva pertanto così ripartito:

- R.F. di Germania : 10.000 capi
- Francia : 2.500 capi
- Italia : 7.500 capi

Con la Nota verbale n. 15.779/I/67-F del 23 ottobre 1967, la Missione austriaca presso le Comunità Europee ha sottolineato che la ripartizione fissata per il 1967 non ha tenuto sufficientemente conto

...

.../...

dell'evoluzione del fabbisogno in alcuni Stati membri. Infatti, le esportazioni di bestiame produttivo in provenienza dall'Austria verso gli Stati membri nel primo semestre 1967 sono così valutate :

	<u>Capi</u>	<u>%</u> rispetto alle importazioni comunitarie di bovini
- Italia	18.180	90,6
- R.F. di Germania	1.880	9,4

mentre la ripartizione del contingente tariffario per il 1967 ha previsto soltanto una percentuale del 37 % per l'Italia. Inoltre, per lo stesso periodo, le esportazioni austriache di riproduttori di razza pura, riconosciuti talora in Italia e in Germania come bestiame produttivo, sono così stabilite :

	<u>Capi</u>	<u>%</u> rispetto alle importazioni comunitarie di bovini
- Italia	6.066	83,1
- R.F. di Germania	569	7,8

Di conseguenza, ciò accentua lo squilibrio della ripartizione del contingente tariffario 1967, arrecando in tal modo un pregiudizio all'Austria.

Tenuto conto di tale evoluzione, la Missione dell'Austria ha chiesto che il contingente tariffario 1968 venga così ripartito :

-	- R.F. di Germania	7.500 capi
	- Italia	12.000 capi
	- Francia	500 capi

x

x

x

E opportuno rilevare che la Repubblica Federale di Germania e l'Italia contestano tali cifre, in quanto la classificazione di questi bovini è diversa da quella adottato dall'Austria.

.../...

Per evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare da una ripartizione definitiva che non tenesse conto dell'evoluzione del commercio relativo a detta categoria di animali, si propone di ripartire provvisoriamente ed entro il limite di un quantitativo di 11.000 capi, il contingente tariffario in questione tra la Repubblica Federale di Germania, la Francia e l'Italia come segue :

- R.F. di Germania : 6.000 capi
- Francia : 500 capi
- Italia : 4.500 capi

dato che i tre Stati membri suddetti sono gli unici a possedere delle zone montane favorevoli al mantenimento di dette razze.

Il saldo del contingente costituirebbe una massa di manovra di 9.000 capi, aperta sia agli altri Stati membri, allo scopo di rispettare il carattere comunitario di tale contingente, che agli Stati membri ai quali è attribuita una quota iniziale, non appena le importazioni attuate nel quadro della prima ripartizione hanno raggiunto l'80 %. Per questi ultimi Stati membri , il prelievo dalla massa di manovra è automatico e limitato a 1.000 capi, fino all'esaurimento del saldo.

Per ottenere l'utilizzazione completa del contingente tariffario, che correbbe il rischio di non essere raggiunta qualora uno Stato membro avesse esaurito tutte le sue quote successive in sede di ripartizione dell'intera massa di manovra e un altro Stato membro non avesse ancora utilizzato completamente o la sua prima quota o le quote successive, è necessario prevedere che in tale ipotesi la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri in seno al Comitato di Gestione, provveda alla ridistribuzione dei residui non utilizzati dagli Stati membri interessati.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al contingente tariffario comunitario
di 20.000 capi di giovenche e vacche di alcune
razze di montagna della sottovoce doganale ex 01.02 A II
della tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in
particolare l'articolo III,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, tenuto conto in particolare del volume relativamente
elevato del contingente tariffario comunitario di 20.000 capi di
giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, consolidato in
seno al GATT al dazio del 6 %, rispetto al complesso dei fabbisogni
comunitari per detti tipi di animali, i rischi derivanti in particolare
da una applicazione discontinua dei dazi doganali ridotti in uno o più
Stati membri potrebbero venire limitati mediante un sistema di riparti-
zione provvisoria e limitata di detto contingente, senza escludere
l'eventuale partecipazione di alcun importatore della Comunità, e mediante
l'istituzione di una massa di manovra dalla quale gli Stati membri che
hanno già esaurito la loro quota possono prelevare automaticamente se-
condo proporzioni stabilite nella presente decisione,

considerando che le possibilità d'utilizzazione di dette razze sono
necessariamente condizionate da fattori particolari sia geografici che
zootecnici; che fra gli Stati membri solo la Repubblica Federale di

.../...

Germania, la Repubblica francese e la Repubblica italiana sono le soli ad avere delle regioni appropriate all'allevamento di questo tipo di bestiame; che tenendo conto di questi elementi particolari conviene tuttavia salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in causa, garantendo in particolare uguale accesso a tutti gli importatori della Comunità a detto contingente; che in tali condizioni ed a titolo eccezionale, il sistema previsto all'articolo 2 della presente decisione permette di tener conto dell'insieme degli elementi sopra citati.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario comunitario annuo al dazio del 6 % di 20.000 capi di giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna :

razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune,

viene ripartito provvisoriamente tra gli Stati membri come segue :

- R.F. di Germania : 6.000 capi
- Francia : 500 capi
- Italia : 4.500 capi

Il saldo del contingente tariffario di 9.000 capi costituisce una massa di manovra.

.../...

Articolo 2

Se gli altri Stati membri hanno bisogno di tale tipo di bestiame, possono prelevarne una quota adeguata dalla massa di manovra. Detti Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli importatori di detta possibilità.

Articolo 3

Quando le importazioni effettive di uno degli Stati membri di cui all'articolo 1 raggiungono l'80 % della quota stabilita a norma dello stesso articolo, lo Stato membro in questione apre un quantitativo supplementare di 1.000 capi a valere sulla massa di manovra.

Articolo 4

Ogni qualvolta le importazioni effettivamente realizzate da uno Stato membro di cui all'articolo 1 raggiungono l'80 % della somma del residuo della sua quota e del quantitativo supplementare, detto Stato membro apre un nuovo quantitativo supplementare di 1.000 capi. Con tale sistema si procede sino al totale esaurimento della massa di manovra.

Articolo 5

Se, dopo aver applicato l'articolo 2, uno Stato membro non può aprire un quantitativo supplementare di 1.000 capi a norma dell'articolo 3, detto Stato membro apre il residuo esistente.

Articolo 6

Ogni qualvolta uno Stato membro ricorre alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 7

Quando tutta la massa di manovra è stata distribuita ed uno o più Stati membri dispongono ancora di un residuo sulla loro quota prevista all'articolo 1 o su un quantitativo supplementare, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri in seno al Comitato di Gestione, ripartisce tali residui in rapporto ai fabbisogni supplementari ancora esistenti negli Stati membri.

Articolo 8

I quantitativi attribuiti sono gestiti da ciascuno Stato membro secondo le proprie disposizioni amministrative.

Articolo 9

Gli Stati membri notificano ogni mese agli altri Stati membri e alla Commissione i quantitativi effettivamente importati nel quadro del contingente tariffario.

Articolo 10

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968.

Articolo 11

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente,